



**VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 18 e 19 MAGGIO 2021
APPALTO N.: L738**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno diciotto (18) del mese di maggio, alle ore 9.15 in seduta riservata, come stabilito da Atto Dirigenziale N. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di distanziamento sociale, il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di presidente di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 inizia lo svolgimento delle operazioni di apertura delle buste amministrative.

Premesso che:

- ◆ con determina dirigenziale n. 661 del 23.03.2021, esecutiva, è stato disposto, tra l'altro:
 - a) di approvare il progetto esecutivo e relativi elaborati per l'appalto dei lavori per la realizzazione di superstrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato Trattati 1 e 2 per un importo a base di gara di € 3.419.288,79 per lavori ed euro 1.928.602,29 (di cui euro 288.047,59 per oneri di sicurezza) al netto dell'IVA;
 - b) di individuare il contraente mediante procedura aperta a norma dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ◆ il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è l'Arch. Nadia Bellomo;
- ◆ la procedura è espletata in modalità interamente telematica sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it/>;
- ◆ il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 40 del 09.04.2021, sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, sul sito informatico presso l'Osservatorio, sul profilo di committente nella sezione amministrazione trasparente, sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione locale;
- ◆ hanno presentato offerta, entro il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno 12.05.2021, n. 11 operatori economici.

La procedura si svolge con il metodo di offerte segrete e con le modalità riportate nel disciplinare di gara.

Del concorrente si procederà a verificare che sia stata prodotta la seguente documentazione, con le specifiche richieste nel disciplinare di gara:

- la domanda di partecipazione dell'operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i componenti, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente;
- il documento di gara unico europeo (DGUE), previsto dall'art. 85 del D.Lgs. 50/2016, dell'operatore economico singolo o, in caso di RTI o consorzio ordinario, di tutti i componenti, firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del concorrente, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale relativi alla insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 ed allegato altresì attestazione SOA, in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai lavori oggetto dell'appalto;
- la certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 in corso di validità.
- eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa consorziata designata dal consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell'impresa consorziata;
- eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria della quale il concorrente si avvale ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, nonché la dichiarazione dell'impresa ausiliaria;
- eventualmente, il DGUE firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, nonché la dichiarazione dell'impresa cooptata;
- la garanzia provvisoria contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) dell'importo del 2% rispetto all'importo a base di gara, riducibile del 50% per i concorrenti che dichiarano di essere microimprese o imprese piccole o medie o di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001;
- il documento attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'ANAC del **CONTRIBUTO pari ad € 140,00**;
- la ricevuta del sistema PagoPA attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.
- il PASSOE ai fini della verifica dei requisiti tramite il sistema AVCPass;

Si ricorda che i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione per le categorie OG3 classifica IVbis e OG10 classifica III e sarà verificato che l'operatore che eseguirà le lavorazioni ricomprese in OG3 sia in possesso di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure abbia presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Si procede quindi all'apertura dei documenti presentati e alla verifica della conformità della documentazione amministrativa alle prescrizioni del disciplinare di gara.

1. Il concorrente **Consorzio Integra Società Cooperativa** con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 03530851207 presenta domanda in qualità di operatore singolo partecipando quale consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b). Firma Procuratore giusta procura n. rep. 48326 del 22/03/2021, allegata in sede di gara. Ai fini della qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG3 in classifica VIII e OG10VIII. Indica quale impresa esecutrice **Edinfra S.r.l.** con sede legale in Livorno C.F. e P.I. 01917390492. Dichiara di voler ricorrere al subappalto per lavorazioni ricadenti in OG3 e OG10 nei limiti di legge. Il concorrente presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie



UNI CEI ISO 9001 e 14001. Dall'esame della documentazione prodotta in sede di gara si rilevano due risoluzioni contrattuali, di cui una disposta dalla Città Metropolitana di Firenze con provvedimento dirigenziale n. 1792 del 06/08/2018 per il contratto rep. n. 21505 con il seguente oggetto: progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori sulla S.R. N. 222 "Chiantigiana" – variante in loc. Grassina tratto ponte a Niccheri – Ghiacciaia e tratto Capannuccia – le Mortinete, ed una risoluzione disposta dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con provvedimento dirigenziale n. 1593 del 28.11.2017, oltre provvedimenti di applicazione di penali superiori all' 1% applicate nel periodo compreso tra il 2017 ed il 2018, oltre procedimenti penali che riguardano i soggetti di cui all'80 c. 3. del codice dei contratti. . Per tali situazioni la S.A. è già in possesso dei documenti necessari ai fini di una completa istruttoria del RUP in ordine alla presenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 c. 5 lett. c) e c) ter, in ordine alla concreta rilevanza e gravità. Vengono dichiarate altresì una risoluzione ex art. 136 del D.Lgs. 163/2016, comunicata dall'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Verona, con lettera prot. P-0002938 del 05/10/2020, provvedimenti di applicazione di penali superiori all'1% dell'importo del contratto, comminate dalle stazioni appaltanti nell'anno 2020 (ANAS ROMA, ABBANOVA S.p.A., ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., HERA Spa) e provvedimenti per cause pendenti a carico di soggetto di cui all'art. 80 comma 1 del Codice Appalti. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per l'integrazione della documentazione a fini di valutativi.

2. Il concorrente **GECOS S.r.l.**, con sede legale in Andria (BT) C.F. e P.I. 03974710729 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG3 in classifica V e OG10 in classifica III. Dichiara di voler ricorrere al subappalto per le categorie OG3 e OG10 nei limiti stabiliti dal disciplinare di gara. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001.
3. Il concorrente **Mancusimmobiliare S.R.L.** con sede legale in Potenza C.F. e P.I. 01730680764 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG10 in classifica III e di avvalersi del **Consorzio Krea Srl** con sede in Acireale (CT), C.F. e P.I. 01794580850, in possesso di attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG10 in classifica III. Dichiara di voler ricorrere al subappalto nei limiti di legge per le categorie OG3 e OG10 indicando le lavorazioni. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato altresì il possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 900 e 14001. Si rileva che nel DGUE di entrambe le imprese non è presente la dichiarazione in merito alla accettazione delle clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL, presente nel modello fornito dalla S.A. e obbligatoria a pena di esclusione, così come riportato nel Disciplinare di gara. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per la verifica delle dichiarazioni presentate.
4. Il concorrente **Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A.**, con sede legale in Firenzuola (FI), C.F. e P.I. 00421510488 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG3 in classifica VIII e di subappaltare al 100% la categoria OG 10 e OG3. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato altresì il possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 900 e 14001.
5. Il concorrente **Rosi Leopoldo S.P.A.** con sede legale in Pescia (PT) C.F. e P.I. 00820700474 presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo orizzontale di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandanti le imprese **La Calenzano**

Asfalti S.p.A. con sede legale in Calenzano (FI) C.F. e P.I. 01944720489, **Endiasfalti SPA**, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 00144840477 e **CO.EDIL SRL**, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489. Per l'impresa Rosi Leopoldo Spa firma un Procuratore con giusta procura n. rep. 45359 del 26/02/2014, allegata in sede di gara. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: Rosi Leopoldo S.P.A. 41,21% OG3 con SOA in OG3 classifica VIII e 44,82% OG10 con SOA in OG10 classifica II, La Calenzano Asfalti S.p.A. 33,17% OG3 con SOA in OG3 classifica VIII e 55,18% OG10 con SOA in OG10 classifica III, Endiasfalti SPA 12,81% OG3 con SOA in OG3 classifica VI e CO.EDIL SRL 12,81% OG3 con SOA in OG3 classifica V. Dichiarano di voler ricorrere al subappalto nei limiti di legge per le categorie OG3 e OG10 indicando le lavorazioni. Il raggruppamento presenta garanzia provvisoria ridotta del 50%+20% avendo dichiarato altresì il possesso di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 900 e 14001. Si rileva dalle dichiarazioni delle imprese Rosi Leopoldo Spa e Endiasfalti Spa, *"che in data 17 dicembre 2014 la Società è stata rinviata a giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (Proc. n. 1208/11 RGNR – n.1765/12 R.GIP.) per il quale in data 10 maggio 2021 è stata emessa sentenza di condanna in primo grado, contro la quale la Società ricorrerà in appello"*. Inoltre l'Impresa Rosi Leopoldo Spa è stata soggetta alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 co. 2 lett. c) del D.L. 231/2001 non ancora esecutiva. Tali circostanze potrebbero assumere rilevanza quali fattispecie di esclusione ai sensi dell'art 80 c. 5 lett c) del D.Lgs. 50/2016. Questa stazione appaltante, quindi, eseguirà, in ottica di confronto e collaborazione, un'istruttoria valutativa circa le pendenze dichiarate. Il Presidente, in applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, comunica, quindi, che sarà inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per la richiesta di documentazione utile ai fini della suddetta valutazione anche in merito alle eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi dell'art. 80, commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016.

6. Il concorrente **ACME SRL** con sede legale in Greve in chianti (FI) C.F. e P.I. 06032430487 presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo misto di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandanti l'impresa **ILPA SRL** con sede legale in Teverola (CE), C.F. e P.I. 03002660615 e l'impresa **Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl** con sede legale in Firenze (FI), C.F. e P.I. 00579260480. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: ACME Srl 60% OG3 con SOA in OG3 classifica IV, ILPA Srl 40% OG3 con SOA in OG3 classifica VI e Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl 100% OG10 classifica III. Dichiarano di voler ricorrere al subappalto nei limiti di legge per le categorie OG3 e OG10. Il raggruppamento presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato tutti i componenti il RTI il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Dalla documentazione presentata si rileva che la ditta ACME Srl è stata oggetto di una risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Colle Val d'Elsa e di annotazione nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213 c. 10, del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei Contratti pubblici di Lavori, Servizi e forniture pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 225 del 10.09.2020, su segnalazione della S.A. "Comune di Colle Val D'Elsa" per asserito grave inadempimento contrattuale verso cui ha proposto giudizio innanzi al Tribunale di Siena (Rg. N. 3519/2019) con le seguenti motivazioni *"in quanto il provvedimento di risoluzione contrattuale è carente di motivazione circa la consistenza del grave inadempimento dell'Impresa e comunque, la risoluzione interviene a lavori sospesi, senza che vi sia stato un ordine di ripresa al quale ACME si sia sottratta"*. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 80, comma 5, lett. c-ter) del D.Lgs. 50/2016, costituisce motivo di esclusione il fatto che l'operatore economico si sia reso *"responsabile di significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa"* e pertanto

questa stazione appaltante ritiene necessario un approfondimento istruttorio e la presentazione di ulteriore documentazione che ricomprenda il provvedimento emesso dal Comune di Colle Val D'Elsa, il ricorso proposto in sede giudiziale ed ogni eventuale altro documento che sia utile ai fini conoscitivi e in ottica di contraddittorio e trasparenza amministrativa. Si rileva inoltre che nel DGUE dell'impresa ILPA Srl non è presente la dichiarazione in merito alle condizioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. c-bis), ter) e quater) e lett. f-bis) ed f-ter) del Codice, presenti nel modello DGUE fornito dalla Stazione appaltante sulla piattaforma Start, condizione di ammissibilità a norma di legge. Non è altresì presente la dichiarazione in merito alle clausole del protocollo di intesa della Città Metropolitana di Firenze con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL presente nella parte III lettera D, la cui non accettazione è motivo di esclusione così come riportato nel Disciplinare di gara. In applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per l'integrazione delle dichiarazioni presentate.

7. Il concorrente **Costruire Srl** con sede legale in Montecarlo (LU), C.F. e P.I. 01904540463 presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo verticale di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandante l'impresa **C.I.E.M. SRL**, con sede legale in Camaione (LU), C.F. e P.I. 01737930469. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: Costruire Srl 100% OG3 con SOA in OG3 classifica IV, C.I.E.M. SRL 100% OG10 con SOA in OG3 classifica IV usufruendo dell'incremento di un quinto ai sensi dell'art 61 c. 2 del Dpr 207/2010 e rispettando le prescrizioni di cui all'art. 92 c.2, Lasciari Carlo, Giovanni & C srl 100% OG10 con SOA in OG10 classifica III. Dichiarano di voler ricorrere al subappalto per specifiche lavorazioni nei limiti del 40%. Il raggruppamento presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato tutti i componenti il RTI il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 nonché di essere piccole o medie imprese.
8. Il concorrente **Valbasento Lavori Srl**, con sede legale in Calciano (MT), C.F. e P.I. 01159240777 presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo orizzontale di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandante l'impresa **PA.E.CO. SRL** con sede legale in Garaguso (MT) C.F. e P.I. 01107550772. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: Valbasento Lavori Srl 51% OG3 e OG10 con SOA in OG3 classifica V, PA.E.CO. SRL 49% OG3 e OG10 con SOA in OG3 classifica VII. Dichiarano di qualificarsi subappaltando per intero la categoria OG10 e subappaltano la categoria OG3 nei limiti di legge. Il raggruppamento presenta garanzia provvisoria ridotta del 50%+20% avendo dichiarato tutti i componenti il RTI il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Si rileva che l'Impresa PA.E.CO. Srl dichiara che il legale rappresentante è sottoposto ai seguenti procedimenti penali: - Procedimento Penale n. 5002/2017 RGNR mod. 21, n. 297/2017 pendente avanti il Tribunale di Reggio Calabria per i reati di cui agli art. 256, co. 2 D.lgs. 152/2006 e art. 262, co. 1, D.lgs. 81/2008; Procedimento Penale RGNR n. 428/2017 pendente in primo grado avanti il Tribunale di Matera per i reati di cui all'art. 636 cp. Tali circostanze potrebbero assumere rilevanza quali fattispecie di esclusione ai sensi dell'art 80 c. 5 lett c) del D.Lgs. 50/2016. Si rileva inoltre che nel DGUE di entrambe le imprese non viene effettuata la dichiarazione in merito all'art. 80 comma 5 lett. e) del Codice, condizione di ammissibilità a norma di legge. In applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per l'integrazione delle dichiarazioni presentate.

La seduta si interrompe alle ore 13.30 e riprende il giorno successivo alle ore 9.00.



9. Il concorrente **Consorzio Stabile GST s.c.ar.l.**, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 06382240486 presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo verticale di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 con **Fratelli Tabani Srl** con sede legale in Montale (PT) C.F. e P.I. 01562490472. I componenti dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: Consorzio Stabile GST s.c.ar.l., 100% OG3 con SOA in OG3 classifica V, Fratelli Tabani Srl 100% OG10 con SOA in OG10 classifica IIIbis. Il consorzio Stabile GST s.c.ar.l partecipa quale consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c). Indica quali imprese esecutrici **Italbuild Srl** con sede in Rignano sull'Arno (FI) C.F e P.I. 03666960483 e **CEM Srl Unipersonale** con sede in BARLETTA C.F e P.I. 04621970724. Dichiaro di voler ricorrere al subappalto per lavorazioni ricadenti in OG3 e OG10 nei limiti di legge indicando le lavorazioni. Il raggruppamento presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% avendo dichiarato tutti i componenti il RTI il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 ed essendo altresì piccole e medie imprese. Si rileva che nel Passoe non sono presenti le imprese esecutrici così come richiesto al paragrafo 15 punto A.8) del Disciplinare di gara. L'impresa esecutrice CEM SRL UNIPERSONALE dichiara nel DGUE di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. Questa stazione appaltante ritiene ,in applicazione delle valutazioni richieste dall'art 80 del Codice ,di dover esaminare i documenti relativi alla richiesta di rateizzazione e la ricezione della stessa da parte della competente Agenzia delle Entrate. Non è presente atto costitutivo del consorzio o estratto di documento atto a provare l'appartenenza delle imprese esecutrici al consorzio stesso. In applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per l'integrazione delle dichiarazioni presentate.
10. Il concorrente **Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl**, con sede legale in Grosseto C.F. e P.I. 00088180534, presenta domanda in qualità di R.T.I. costituendo di tipo orizzontale di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016, con mandanti le imprese **Granchi Srl** con sede legale in Pomarance (PI) C.F. e P.I. 01248990507, **Vescovi Renzo Spa**, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 00408860476 e **Soc. Ing. Magnani Srl**, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 01107350470. Le imprese dichiarano di eseguire le seguenti percentuali di esecuzione e il possesso delle attestazione SOA nelle seguenti classifiche: Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl. 40% OG3 e OG10 con SOA in OG3 classifica VI, Granchi Srl 30% OG3 e OG10 con SOA in OG3 classifica VII, Vescovi Renzo Spa 20% OG3 e OG10 con SOA in OG3 classifica III e Soc. Ing. Magnani Srl 10% OG3 e OG10 con SOA in OG3 classifica IV. Dichiarano di voler ricorrere al subappalto totale della categoria OG10 ed eventuale per la OG3. Il raggruppamento indica quale impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 l'impresa **M.C.I. Srl** con sede legale in Perugia C.F. e P.I. 01990420547 . Il raggruppamento presenta garanzia provvisoria ridotta del 50%+20% avendo dichiarato tutti i componenti il RTI il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che l'Impresa Massai in materia salute e sicurezza sul lavoro ha allegato verbale di sanzione amministrativa per aver violato l'art.30 del DL 276/2003. Sanzione che ha sanato tramite pagamento ai sensi dell'art. 80 co. 5 lett. a) del Codice. L'impresa Vescovi Renzo Spa nel DGUE ha dichiarato che in data 10.05.2021 il Tribunale di Pistoia, ha pronunciato sentenza nei confronti della società applicando la sanzione interattiva del divieto di contrattare con la P.A. per il periodo di anni 2 due anni, accora non esecutiva e contro cui proporrà appello. L'impresa Granchi SRL nel DGUE ha dichiarato notifica di ordinanza cautelare del gip del tribunale di Reggio Calabria su soggetto cessato. Si rileva che il soggetto è cessato da meno di un anno dalla data di scadenza della presentazione delle offerte di gara. Questa stazione appaltante, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett c) e seguenti del D.Lgs. 50/2016, intende eseguire un'istruttoria valutativa sulle sopraccitate dichiarazioni. Nel PassOE NON è stata inserita l'impresa cooptata M.C.I. Srl. In applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per l'integrazione delle dichiarazioni presentate.




11. Il concorrente **Varvarito Lavori Srl**, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 01500950488 presenta domanda in qualità di operatore singolo. Ai fini della qualificazione dichiara di possedere attestazione SOA in corso di validità nella categoria OG3 in classifica VIII e OG10 in classifica II, usufruendo dell'incremento di un quinto ai sensi dell'art 61 c. 2 del Dpr 207/2010. Dichiara di voler ricorrere al subappalto per le categorie OG3 e OG10 al 100% indicando le lavorazioni. Presenta garanzia provvisoria ridotta del 50% + 20% avendo dichiarato il possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001 e 14001. Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che nel DGUE parte III lett. b) l'impresa ha dichiarato di non essere in regola con il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice) e che sono in corso piani di rateizzazione già approvati dall'Agenzia delle Entrate. In applicazione del comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sarà quindi inviata apposita nota di soccorso istruttorio all'operatore per l'integrazione delle dichiarazioni presentate tramite il provvedimento di richiesta di rateizzazione ed accettazione/concessione degli stessi da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonché le quietanze di pagamento delle ultime rate per comprova dell'assolvimento delle stesse.

Tutti gli operatori, eccettuato il Consorzio Integra, dichiarano di essere piccole o medie imprese.

Le operazioni relative alla valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti hanno termine alle ore 13.30 del 19.05.2021 e riprenderanno dopo il termine per la presentazione delle integrazioni richieste.

Il presente verbale, scritto su n. 4 pagine, delle quali occupa n. 7 facciate, viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


(Dott. Otello Cini)



**VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 21 GIUGNO 2021
APPALTO N.: L738**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007.

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno ventuno (21) del mese di giugno, alle ore 10.00 in seduta riservata, come stabilito da Atto Dirigenziale N. 871 del 19/03/2020, col quale, stante la situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di distanziamento sociale, il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. Otello Cini, nella sua qualità di presidente di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 inizia lo svolgimento delle operazioni di apertura delle buste amministrative.

Richiamato il verbale della seduta dei giorni 18 e 19 maggio 2021 nel corso delle quali sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto che:

- ◆ la suddetta seduta è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 8 operatori economici per le motivazioni indicate nel predetto verbale;
- ◆ in data 04.06.2021 sono state trasmesse tramite la piattaforma Start le seguenti note di richiesta integrazioni:
 - . prot. n. 29197/2021 al Consorzio Integra Società Cooperativa;
 - . prot. n. 29205/2021 a Mancusimmobiliare S.R.L.;
 - . prot. n. 29273/2021 al costituendo RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A.;
 - . prot. n. 29191/2021 al costituendo RTI ACME SRL;
 - . prot. n. 29282/2021 al costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl;
 - . prot. n. 29263/2021 al costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l.;
 - . prot. n. 29266/2021 al costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl;
 - . prot. n. 29289/2021 a Varvarito Lavori Srl;
- ◆ i suddetti operatori economici hanno trasmesso, entro il termine del 09/06/2021, tramite la piattaforma START, documentazione integrativa
- ◆ con nota dell'Ufficio Gare, pubblicata sulla piattaforma START, è stata fissata la data del 21.06.2021, alle ore 10.00, per la ripresa della seduta di gara.

Con riferimento all'esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c. 9 del Codice dagli operatori economici si verifica, tra l'altro, quanto di seguito indicato:

- ❖ L'operatore economico Consorzio Integra Società Cooperativa ha prodotto: 1) In relazione alla risoluzione contrattuale richiesta dall'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Verona avente ad oggetto "Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori e fornitura

dei veicoli per la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la Città di Verona”, il provvedimento di risoluzione contrattuale disposto dalla l’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. di Verona con lettera prot. P-0002938 del 05/10/2020 e l’atto di citazione al Tribunale di Verona con relativi allegati. Dall’analisi delle circostanze in cui si è verificata la risoluzione contrattuale e considerando che le versioni dei fatti fornite dall’una e dall’altra parte mai non sono coincidenti, questa Stazione Appaltante non ritiene che ci siano “significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto rilevanti quali indici di inaffidabilità dell’operatore”, ai sensi dell’art 80 c. 5 lett. c) ter; 2). Per quanto concerne la documentazione relativa ai provvedimenti di applicazione di penali contestati al Consorzio Integra in qualità di Appaltatore sono riferite a prestazioni rese, in toto o in parte (se in R.T.I.) dai propri consorziati (diversi per ogni appalto). Il consorzio ha inoltre specificato che la maggior parte delle penali riguardano contratti nei quali il Consorzio Integra è subentrato al Consorzio Cooperative Costruzioni a seguito di affitto ramo d’azienda. Risultano, inoltre, prodotte tutte le integrazioni e gli approfondimenti richiesti in sede di soccorso istruttorio.

- ❖ L’operatore economico Mancuso Immobiliare Srl ha trasmesso nuovo DGUE dell’operatore e dell’ausiliaria debitamente compilati e contenenti tutte le dichiarazioni richieste;
- ❖ L’operatore economico RTI con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A ha provveduto ad inviare ogni documento, relazione o memoria utile ai fini della suddetta valutazione anche in merito alle eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi dell’art. 80, commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016. Tale documentazione è da considerarsi esaustiva e completa come da nota istruttoria allegata al presente verbale e firmata digitalmente dal Rup (allegato 1);
- ❖ Il costituendo RTI con mandataria ACME SRL ha trasmesso DGUE dell’Impresa mandante ILPA SRL completo in tutte le parti dichiarando l’iscrizione nella White List della Prefettura di Caserta in corso di rinnovo. Per quanto riguarda risoluzione contrattuale disposta dal Comune di Colle Val d’Elsa l’RTI ha prodotto il provvedimento di risoluzione contrattuale , l’atto di ricorso avverso la risoluzione e documentazione utile ai fini valutativi. Dall’analisi risulta che le circostanze in cui si è verificata la risoluzione contrattuale sono molto complesse e le versioni dei fatti fornite dall’una e dall’altra parte mai coincidenti. E’ inoltre pendente un ricorso avverso detta risoluzione ancora in corso di verifica dall’autorità giudiziaria. Questa stazione appaltante, quindi, non ritiene che si possa considerare la vicenda rilevante ai sensi dell’art 80 c. 5 lett. c) ter;
- ❖ Il costituendo RTI con mandataria Valbasento Lavori Srl ha trasmesso i DGUE richiesti di entrambe le ditte conformi e completi in tutte le parti. L’impresa Paeco Srl (mandante) ha prodotto, inoltre, chiarimenti in merito ai procedimenti penali pendenti a carico del legale rappresentante. Trattandosi di situazioni non definitive, essi, a giudizio di questa Stazione Appaltante, non rilevano ai fini della partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell’Art. 80 del D.Lgs 50/2016.
- ❖ Il costituendo RTI con mandataria Consorzio Stabile GST s.c.ar.l. ha trasmesso verbali d’ingresso delle due ditte consorziate al Consorzio. L’azienda esecutrice CEM Srl aveva dichiarato nel DGUE di non aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. Questa Stazione Appaltante ai fini delle valutazioni previste dall’art.80 comma 4 del D.Lgs 50/2016 ha chiesto integrazione documentale, che è stata valutata positivamente, stante anche la situazione di pandemia ed i provvedimenti sospensione previsti dalla normativa emergenziale Covid 19;
- ❖ L’operatore economico costituendo RTI con mandataria Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl ha provveduto ad inviare ogni documento, relazione o memoria utile ai fini della suddetta valutazione anche in merito alle eventuali misure di self-cleaning adottate ai sensi dell’art. 80, commi 7 ed 8 del D.Lgs. 50/2016. Tale documentazione è da considerarsi esaustiva e completa come da nota istruttoria allegata al presente verbale e firmata digitalmente dal Rup (allegato 2);

- ❖ L'operatore economico Varvarito Lavori Srl ha trasmesso DGUE conforme e completo in tutte le parti. Ha dichiarato, inoltre, di non essere in regola con il pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice) e che sono in corso piani di rateizzazione già approvati dall'Agenzia delle Entrate. Questa stazione appaltante ha chiesto integrazione documentale, che l'operatore ha prodotto e che è stata valutata positivamente.

Con riferimento all'esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio attivato ai sensi dell'art. 83, c. 9 del Codice e alla documentazione esaminata nella seduta del giorno 18 e 19 giugno 2021, il Presidente, dichiara la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata dai seguenti n. 11 operatori economici, che sono dunque **da ammettere**:

1. **Consorzio Integra Società Cooperativa** con sede legale in Bologna C.F. e P.I. 03530851207. Indica quale impresa esecutrice **Edinfra S.r.l.** con sede legale in Livorno C.F. e P.I. 01917390492.
2. **GECOS S.r.l.** con sede legale in Andria (BT) C.F. e P.I. 03974710729.
3. **Mancusimmobiliare S.R.L.** con sede legale in Potenza C.F. e P.I. 01730680764 che si avvale ai sensi dell'art. 89 del Codice del **Consorzio Krea Srl** con sede in Acireale (CT), C.F. e P.I. 01794580850,
4. **Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.P.A.**, con sede legale in Firenzuola (FI), C.F. e P.I. 00421510488.
5. Costituendo RTI con mandataria **Rosi Leopoldo S.P.A.** con sede legale in Pescia (PT) C.F. e P.I. 00820700474 e mandanti **La Calenzano Asfalti S.p.A.** con sede legale in Calenzano (FI) C.F. e P.I. 01944720489, **Endiasfalti SPA**, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 00144840477 e **CO.EDIL SRL**, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489 ;
6. Costituendo RTI con mandataria **ACME SRL** con sede legale in Greve in chianti (FI) C.F. e P.I. 06032430487 e mandanti **ILPA SRL** con sede legale in Teverola (CE), C.F. e P.I. 03002660615 e **Lascialfari Carlo, Giovanni & C srl** con sede legale in Firenze (FI), C.F. e P.I. 00579260480.
7. Costituendo RTI con mandataria **Costruire Srl** e mandante **C.I.E.M. SRL**, con sede legale in Camaione (LU), C.F. e P.I. 01737930469.
8. Costituendo RTI con mandataria **Valbasento Lavori Srl**, con sede legale in Calciano (MT), C.F. e P.I. 01159240777 e mandante **PA.E.CO. SRL** con sede legale in Garaguso (MT) C.F. e P.I. 01107550772.
9. Costituendo RTI con mandataria **Consorzio Stabile GST s.c.ar.l.**, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 06382240486 e mandante **Fratelli Tabani Srl** con sede legale in Montale (PT) C.F. e P.I. 01562490472. Il consorzio Stabile GST s.c.ar.l indica quali imprese esecutrici **Italbuild Srl** con sede in Rignano sull'Arno (FI) C.F. e P.I. 03666960483 e **CEM Srl Unipersonale** con sede in Barletta C.F. e P.I. 04621970724.
10. Costituendo RTI con mandataria **Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl** con sede legale in Grosseto C.F. e P.I. 00088180534, e mandanti **Granchi Srl** con sede legale in Pomarance (PI) C.F. e P.I. 01248990507, **Vescovi Renzo Spa**, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 00408860476 e **Soc. Ing. Magnani Srl**, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 01107350470. Il raggruppamento indica quale impresa cooptata ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010 l'impresa **M.C.I. Srl** con sede legale in Perugia C.F. e P.I. 01990420547 .
11. **Varvarito Lavori Srl**, con sede legale in Firenze C.F. e P.I. 01500950488.

Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del Procedimento per l'approvazione e per gli adempimenti conseguenti.

Ricorda infine che i plichi virtuali contenenti l'offerta tecnica saranno aperti dalla commissione



giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente verbale composto da n. 2 pagine, delle quali occupa n. 4 facciate, e da n. 2 note istruttorie allegate e firmate dal RUP, viene letto, approvato e sottoscritto.
Termina alle ore 10.15.

IL PRESIDENTE



(Dott. Otello Cini)

L 738- PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007.

Trasmissione Nota Istruttoria per ammissione concorrente RTI costituendo Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl

In risposta alla Vs. mail del 16.6.2021 di richiesta di una nota istruttoria per ammissione / esclusione del concorrente in oggetto, sulla scorta della documentazione elencata nella medesima nota si relaziona quanto segue con riferimento: a ciascuna fattispecie riconducibile alle cause di esclusione di cui all'art.80 c.5 lett.c) D.Lgs.50/2016:

Alla procedura in oggetto ha partecipato l'RTI costituendo Impresa Edile Stradale F.lli Massai Srl, con sede legale in Grosseto C.F. e P.I. 00088180534,, con mandanti le imprese Granchi Srl con sede legale in Pomarance (PI) C.F. e P.I. 01248990507, Vescovi Renzo Spa, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 00408860476 e Soc. Ing. Magnani Srl, con sede legale in Lamporecchio (PT) C.F. e P.I. 01107350470. In data 10 maggio 2021 l'operatore Vescovi Renzo Spa, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, è stato condannato, con sentenza di primo grado, dal tribunale di Pistoia per reati specifici in materia di appalti. In sede di gara, l'azienda aveva adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'Art.80 del D.Lgs 50/2016, dichiarando la pendenza del giudizio.

La sottoscritta (RUP), in applicazione della facoltà prevista dal sopracitato art.80 comma 5 lett.c), ha esperito, nel confronto con l'azienda, un'istruttoria finalizzata ad esaminare in concreto la situazione scaturita dalla sentenza di primo grado per poi decidere sulla rilevanza. Per questo, è stata inviata richiesta di chiarimento all'operatore economico (Vescovi Renzo Spa), nella quale, ai fini della ponderazione degli interessi in gioco e dell'analisi di eventuali misure di distanziamento e self cleaning attuate, è stato chiesto di produrre ogni documento utile. Si rileva, come premessa, che le circostanze che hanno portato all'emissione della sentenza di primo grado sono molto complesse e risalenti negli anni e che questa stazione appaltante ed di conseguenza la sottoscritta, cercando di adempiere in maniera scrupolosa ai propri doveri di ufficio, faranno ricorso alla propria competenza e professionalità esercitando discrezionalità di giudizio non potendo, in alcun modo, sostituirsi all'autorità giudiziaria.

In base alla documentazione prodotta dalle aziende, all'analisi del dispositivo della sentenza, ed al contemperamento degli interessi in gioco, si evidenzia quanto segue:

1) La sentenza di condanna, di primo grado , emessa in data 10/05/2021, è ad oggi irrilevante poiché non ancora esecutiva ed è ad oggi inefficace.

La sopravvenuta sentenza di primo grado, del maggio 2021, sarà appellata dall'azienda coinvolta, appena depositate le motivazioni (il Tribunale si è riservato giorni 90 per il deposito), come dichiarato. Va osservato che, ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01).

Non trattandosi di sentenza definitiva, ne segue che l'Impresa non versa nella condizione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) d.lgs. n. 50/2016 (TAR Toscana, n. 1355 del 6.11.2017).

2) Dall'istruttoria condotta è emerso come, la società ha adottato misure di dissociazione provvedendo a modificare, a seguito dell'avvio del procedimento penale, nel giugno 2012, il Consiglio di Amministrazione della Vescovi Renzo cessando dalla carica il Presidente del Consiglio di Amministrazione [redacted] e nominando un nuovo Presidente. È stato adottato, con deliberazione del

Consiglio di amministrazione in data 28.8.2012, un modello organizzativo (MOG), che prevede procedure specifiche per la partecipazione a gare pubbliche, idonee ad escludere che possano essere commessi i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti da parte di soggetti appartenenti alla Società. Con la stessa deliberazione è stato nominato un Organismo di Vigilanza composto da soggetti indipendenti, che sorveglia costantemente l'attuazione del MOG. A ciò si aggiunga la nomina di un amministratore esterno che, unitamente alle altre misure, paiono oggi garantire la stazione appaltante rispetto alla sussistenza della moralità professionale dell'operatore economico Vescovi Renzo Spa.

Si ritiene pertanto non sussistere, ad oggi, in assenza di fatti successivi al 2012 che dimostrino l'inefficacia delle misure di self cleaning adottate, alcuna valida ragione per ritenere che dalla sentenza non definitiva di primo grado in esame possano trarsi argomenti utili per sostenere la non affidabilità dell'operatore economico nell'odierna composizione aziendale.

Su questi presupposti, quindi, non risulta possibile a questa stazione appaltante dimostrare "con mezzi adeguati che gli operatori economici si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità" ai sensi dell'art 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016.

Firenze, il 17.06.2021

**Il RUP
Arch. Nadia Bellomo**



L. 738- PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SUPERCICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA LE CITTÀ DI FIRENZE E PRATO - TRATTI 1 E 2 – COMUNI DI FIRENZE E SESTO FIORENTINO (FI) – CIG 86815387CA - CUP B11B17000780007.

Trasmissione Nota Istruttoria per ammissione concorrente RTI costituendo Rosi Leopoldo S.P.A.

In risposta alla Vs. mail del 16.6.2021 di richiesta di una nota istruttoria per ammissione / esclusione del concorrente in oggetto, sulla scorta della documentazione elencata nella medesima nota si relaziona quanto segue con riferimento: a ciascuna fattispecie riconducibile alle cause di esclusione di cui all'art.80 c.5 lett.c) D.Lgs.50/2016:

Alla procedura in oggetto ha partecipato l'RTI costituendo con mandataria Rosi Leopoldo S.P.A. con sede legale in Pescia (PT) C.F. e P.I. 00820700474 e mandanti La Calenzano Asfalti S.p.A. con sede legale in Calenzano (FI) C.F. e P.I. 01944720489, Endiasfalti SPA, con sede legale in Agliana (PT) C.F. e P.I. 00144840477 e CO.EDIL SRL, con sede legale in Montemurlo (PO) C.F. e P.I. 03323040489. Gli operatori economici Rosi Leopoldo Spa (mandataria) e l'azienda Endiasfalti Spa (mandante) in data 10 maggio 2021, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, sono stati condannati, con sentenza di primo grado, dal tribunale di Pistoia per reati specifici in materia di appalti. In sede di gara, entrambe le aziende hanno adempiuto agli obblighi di comunicazione previsti dall'Art.80 del D.Lgs 50/2016, dichiarando la pendenza del giudizio.

La sottoscritta (Rup), in applicazione della facoltà prevista dal sopracitato art.80 comma 5 lett.c), ha esperito, nel confronto con l'azienda, un'istruttoria finalizzata ad esaminare in concreto la situazione scaturita dalla sentenza di primo grado per poi decidere sulla rilevanza. Per questo, sono state inviate richieste di chiarimento alle due aziende coinvolte (Rosi Leopoldo Spa/Endiasfalti Spa), nelle quali, ai fini della ponderazione degli interessi in gioco e dell'analisi di eventuali misure di distanziamento e self cleaning attuate, è stato chiesto di produrre ogni documento utile. Si rileva, come premessa, che le circostanze che hanno portato all'emissione della sentenza di primo grado sono molto complesse e risalenti negli anni e che questa stazione appaltante e la sottoscritta, cercando di adempiere in maniera scrupolosa ai propri doveri di ufficio, faranno ricorso alla propria competenza e professionalità esercitando discrezionalità di giudizio non potendo, in alcun modo, sostituirsi all'autorità giudiziaria. In base alla documentazione prodotta dalle aziende, all'analisi del dispositivo della sentenza, ed al contemperamento degli interessi in gioco, si evidenzia quanto segue:

ROSI LEOPOLDO SPA

1) La sentenza di condanna, di primo grado, emessa in data 10/05/2021, è ad oggi irrilevante poiché non ancora esecutiva e la sanzione interdittiva comminata con la stessa è ad oggi inefficace.

Nel procedimento di valutazione della rilevanza ai fini dell'art. 80 co. 5 lett. c) l'amministrazione deve verificare se tale sentenza, determina una qualche modifica rispetto alla valutazione già effettuata in sede di gara sull'ordinanza cautelare con la quale il GIP, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva adottato, nel 2012 la misura interdittiva del divieto di contrarre con la PA, misura da ultimo annullata. La sopravvenuta sentenza di primo grado, del maggio 2021, sarà appellata dalle aziende coinvolte, appena depositate le motivazioni (il Tribunale si è riservato giorni 90 per il deposito), come dichiarato dalle stesse nelle risposte alle richieste di integrazione.

Va osservato che, ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01).

Non trattandosi di sentenza definitiva, ne segue che non vi è ad oggi alcuna interdizione efficace, e che quindi l'Impresa non versa nella condizione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) d.lgs. n. 50/2016 (TAR Toscana, n. 1355 del 6.11.2017).

2) Dall'istruttoria condotta è emerso come, nei confronti del soggetto responsabile del reato definitivamente accertato con sentenza Cass 2019 per i fatti del 2008/2012 [REDACTED] la società ha adottato misure di dissociazione provvedendo a revocare al predetto ogni potere di rappresentanza sociale, relegandolo a mero socio di minoranza già nell'anno 2014 privo di cariche e poteri (v. art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016), come risulta dalla visura camerale. Risultano inoltre adottati modelli organizzativi 231/01 a far data dal 2012, e successivamente affinati nel 2013 e 2014, procedura conclusasi con la nomina di un organismo di vigilanza indipendente. A ciò si aggiunga la nomina di un amministratore esterno che, unitamente alle altre misure, paiono oggi garantire la stazione appaltante rispetto alla sussistenza della moralità professionale dell'operatore economico risultato aggiudicatario rispetto al reato attribuito [REDACTED]. Tant'è che la stessa misura cautelare dell'interdizione a contrarre con la PA, comminata con ordinanza del 2012, è stata successivamente annullata.

3) Dall'analisi dell'operato delle imprese Rosi Leopoldo Spa ed Endiasfalti spa, che negli anni scorsi sono stati aggiudicatari di lavori pubblici con questa amministrazione (Repertorio n. 21860 del 11.07.2019 -Rosi Leopoldo Spa- Appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della circoscrizione di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull'Arno - CUP B27H13002670003 - CIG 72672547B6- Importo Contratto € 4.313.150,79/Repertorio n. 21915 del 04.06.2020 -RTI Rosi Spa-Endiasfalti Spa-Cori Srl- Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città metropolitana di Firenze - Lotto 3 Empolese e Valdelsa -CIG 8061125AC8- Importo Contratto : € 8.600.000,00 si evince piena correttezza nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti, efficienza e trasparenza nei rapporti con la Stazione Appaltante.

Questo rapporto di fiducia nell'esecuzione degli appalti in corso, consente a questa Stazione Appaltante una valutazione fattiva dell'affidabilità degli operatori oggetto di sentenza.

ENIDIASFALTI SPA

1) La sentenza di condanna, di primo grado, emessa in data 10/05/2021, è ad oggi irrilevante poiché non ancora esecutiva e ad oggi inefficace.

La sopravvenuta sentenza di primo grado, del maggio 2021, sarà appellata dalle aziende coinvolte, appena depositate le motivazioni (il Tribunale si è riservato giorni 90 per il deposito), come dichiarato dalle stesse nelle risposte alle richieste di integrazione.

Va osservato che, ai sensi del combinato dell'art. 34 d.lgs. n. 231/2001 (rinvio alle norme del codice di procedura penale) e 650 c.p.p. (efficacia dei provvedimenti), le sentenze emesse ai sensi del d.lgs. n. 231/01 sono esecutive solo quando irrevocabili, cioè una volta passate in giudicato (e al successivo presupposto della notifica prevista dall'art. 77 d.lgs. n. 231/01).

Non trattandosi di sentenza definitiva, ne segue che non vi è ad oggi alcuna interdizione efficace, e che quindi l'Impresa non versa nella condizione di cui all'art. 80, co. 5, lett. f) d.lgs. n. 50/2016 (TAR Toscana, n. 1355 del 6.11.2017).

2) Dall'istruttoria condotta è emerso come la società abbia adottato misure di dissociazione assumendo modelli organizzativi 231/01 a far data dal 2012, e successivamente affinati nel 2013 e 2014, procedura poi conclusasi con la nomina di un organismo di vigilanza indipendente.

A ciò si aggiunga la nomina di un amministratore esterno che, unitamente alle altre misure, paiono oggi garantire la stazione appaltante rispetto alla sussistenza della moralità professionale dell'operatore economico.

3) Dall'analisi dell'operato delle imprese Rosi Leopoldo Spa ed Endiasfalti spa, che negli anni scorsi sono stati aggiudicatari di lavori pubblici con questa amministrazione (Repertorio n. 21860 del 11.07.2019 -Rosi Leopoldo Spa- Appalto per l'esecuzione dei lavori di completamento della circoscrizione di Rignano, lotto II, Comune di Rignano sull'Arno - CUP B27H13002670003 - CIG

72672547B6- Importo Contratto € 4.313.150,79/Repertorio n. 21915 del 04.06.2020 -RTI Rosi Spa-Endiasfalti Spa-Cori Srl- Accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione alla Città metropolitana di Firenze - Lotto 3 Empolese e Valdelsa -CIG 8061125AC8- Importo Contratto : € 8.600.000,00 si evince piena correttezza nell'esecuzione dei lavori oggetto dei contratti, efficienza e trasparenza nei rapporti con la Stazione Appaltante.

Questo rapporto di fiducia nell'esecuzione degli appalti in corso, consente a questa Stazione Appaltante una valutazione fattiva dell'affidabilità degli operatori oggetto di sentenza.

Si ritiene pertanto non sussistere, ad oggi, in assenza di fatti successivi al 2012 che dimostrino l'inefficacia delle misure di self cleaning adottate, alcuna valida ragione per ritenere che dalla sentenza non definitiva di primo grado in esame possano trarsi argomenti utili per sostenere la non affidabilità dell'operatore economico nell'odierna composizione aziendale e questo in riferimento a tutti i procedimenti in essere con la Città Metropolitana di Firenze e di competenza dello scrivente.

Su questi presupposti, quindi, non risulta possibile a questa stazione appaltante dimostrare "con mezzi adeguati che gli operatori economici si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità" ai sensi dell' art 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. 50/2016.

Firenze, il 17.06.2021

Il RUP

Arch. Nadia Bellomo

